

APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA RIGUARDANTI LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA, PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI RELATIVI ALL’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE C. CATTANEO – A. DALL’AGLIO DI CASTELNOVO NÉ MONTI (RE). CIG: 7446875BA5 - CUP: C95E18000000001

FAQ

1) Come deve essere costituito un raggruppamento di professionisti per poter partecipare alla presente gara ? ed inoltre, essendo previsto solo raggruppamento di tipo verticale, quali parti del servizio potrà espletare il mandante oppure il mandante potrà effettuare una parte della prestazione principale pur in quota minoritaria rispetto al mandatario ?

Risposta: Come indicato al paragrafo 5 del Disciplinare di gara, è consentita la partecipazione di raggruppamenti di professionisti soltanto di tipo verticale. Nel prospetto riportato al paragrafo 3 del Disciplinare suddetto, vengono evidenziate le attività richieste nel presente appalto, distinguendole in attività principali (P) e secondarie (S). Pertanto in caso di raggruppamento verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, il mandatario dovrà eseguire le prestazioni indicate quali principali (nell’appalto in oggetto: Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva, Direzione lavori e contabilità), mentre il/i mandante/i dovrà/anno eseguire le prestazioni indicate quali secondarie (nell’appalto in oggetto: Coordinamento sicurezza progettazione, Coordinamento sicurezza esecuzione, Relazione geologica).

2) In riferimento ai documenti richiesti nel Disciplinare di gara, da produrre in copia conforme all’originale (come ad esempio “copia conforme polizza assicurativa contro i rischi professionali”), quale tipo di procedura occorre attivare per produrre una copia conforme?

Risposta: Come riportato a pag. 13 del Disciplinare, paragrafo 13 “Modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei documenti di gara”, le copie conformi devono essere prodotte ai sensi dell’art. 19 del DPR 445/2000, vale a dire mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la conformità all’originale della copia prodotta. Tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta dall’operatore economico partecipante (suo legale rappresentante/procuratore), allegata alla copia del documento in questione oppure riportata in calce alla copia medesima, ai sensi dell’art. 19bis del Decreto predetto.

3) In riferimento ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica, di cui al par. 18.1 del Disciplinare di gara, alla voce 2.1 della tabella che cosa si intende per “prestazioni energetiche” ?

Risposta: Con riferimento alla proposta progettuale presentata, la valutazione da parte della commissione giudicatrice terrà conto, tra gli altri temi, anche delle proposte in tema energetico, in particolare saranno valutate tutte quelle soluzioni in materia di energia che, partendo dal rispetto del relativo CAM, approvato con DM 11 ottobre 2017, ne rappresenti una integrazione e/o una ulteriore evoluzione.

4) In riferimento ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica, di cui al par. 18.1 del Disciplinare di gara, alla voce 1.3 "livello di differenziazione delle tecnologie e delle soluzioni adottate" si deve intendere che saranno premiati i servizi comprendenti al loro interno un maggior numero di prestazioni e categorie (oltre la S.03 relativa al servizio in oggetto) ?

Risposta: Il "livello di differenziazione delle tecnologie e delle soluzioni adottate" si riferisce ai progetti ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico: è quindi da intendersi come la diversificazione delle soluzioni sia dal punto di vista ingegneristico che tecnologico rispetto a soluzioni canoniche, attuata nei progetti che i concorrenti vorranno presentare in riferimento al criterio di valutazione N. 1.

5) In merito ai requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al par. 7.3 del Disciplinare e in riferimento ai raggruppamenti temporanei di cui al par. 7.4 del medesimo, i due servizi tecnici richiesti (punto b) del par. 7.3) possono essere posseduti da due soggetti diversi oppure devono essere posseduti dallo stesso soggetto ? In quest'ultimo caso deve possederli la mandataria oppure può possederli anche la mandante ?

Risposta: i due servizi tecnici di cui alla lettera b) del par. 7.3, essendo servizi cd. "di punta", non sono frazionabili, così come riportato nel Disciplinare al par. 7.4 e così come indicato dalle Linee Guida ANAC n. 1: questo comporta che in caso di RTP non è possibile considerare i servizi cumulativamente in capo all'intero raggruppamento, ma tali due servizi devono essere stati svolti entrambi da ciascun soggetto facente parte del raggruppamento (mandataria e mandanti).

Al riguardo si conferma l'ulteriore precisazione riportata nel Disciplinare: ai fini della dimostrazione dei suddetti due servizi, relativamente alle attività di progettazione e direzione lavori, saranno validamente considerate esperienze pregresse anche di sola progettazione o di sola direzione lavori.

6) In merito alle polizze assicurative, nel Disciplinare di gara al par. 7.2 si richiede una polizza di importo pari ad € 148.000,00 (10% del valore dei lavori) mentre nello Schema di contratto, all'art. 9, si richiede una polizza assicurativa con massimale pari a € 3.000.000,00. Quale è il massimale richiesto ?

Ed inoltre, partecipando in raggruppamento temporaneo tale massimale può essere suddiviso tra le varie assicurazioni oppure deve essere coperto da una unica assicurazione ?

Risposta: la polizza richiesta al par. 7.2 del Disciplinare è una polizza assicurativa contro i rischi professionali, la quale tiene luogo della cauzione provvisoria e rappresenta il requisito di capacità economica e finanziaria richiesto per partecipare alla presente gara, così come previsto dalle Linee Guida ANAC n. 1, con riferimento all'art. 83, comma 4, lettera c) del D.Lgs. 50/2016. In caso di RTP non ancora costituito tale requisito dovrà essere posseduto dalla mandataria mentre in caso di RTP già costituito dovrà essere posseduto dal raggruppamento.

La polizza, invece, richiesta all'art. 9 dello Schema di contratto è documento differente dal precedente: trattasi di polizza che dovrà essere prodotta dall'aggiudicatario della presente procedura e che dovrà coprire tutti i rischi inerenti l'esecuzione dei servizi richiesti, fino al termine del contratto. Si potrà al riguardo presentare anche polizza già accesa

dall'operatore economico affidatario, in corso di validità, purchè con massimale pari ad € 3.000.000,00. Se l'aggiudicatario sarà un raggruppamento, la polizza potrà essere presentata dalla sola mandataria ma dovrà contenere la clausola che ne definisce la validità anche per le mandanti; in alternativa la polizza potrà essere presentata da ciascun soggetto del raggruppamento singolarmente, con il massimale richiesto e con la clausola di validità anche in caso di RTP.